

**MARIO MARCIELLO**

Dottore Commercialista  
Revisore Contabile  
Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia  
Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale  
ex art. 172 L.F.  
C.P. n. 13/2016 – Tribunale di Foggia

---

**Relazione del Commissario Giudiziale**

**Ex art. 172 L.F.**

**CONCORDATO PREVENTIVO N. 13/2016**

**Tribunale di Foggia**

**Società Magazzini GMB s.r.l.**

\* \* \*

*Commissario Giudiziale  
Dott. Mario Marciello  
Viale XXIV Maggio, 43  
71121 – Foggia*

# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia

Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale

ex art. 172 l.F

C.P. n. 13/2016 – Tribunale di Foggia

---

## MAGAZZINI GMB S.R.L. CONCORDATO PREVENTIVO

### Sommario

1. Il ricorso e il decreto di ammissione .....	3
1.1 Il ricorso .....	3
1.2 Il decreto di ammissione .....	8
1.3 Adempimenti iniziali del Commissario .....	9
2. Documentazione .....	10
3. Informazioni generali sulla società Magazzini GMB s.r.l. ....	11
4. Informazioni generali sulla società New Magazzini GMB s.r.l. ....	12
5. Cause della crisi di impresa .....	14
6. Fondo spese acquisito .....	15
7. Piano di concordato .....	15
7.1 Attivo concordatario .....	21
7.2 Verifiche del Commissario sull'attivo patrimoniale .....	24
7.3 Passivo patrimoniale .....	25
7.4 Osservazioni del Commissario Giudiziale sulle precisazioni del credito pervenute .....	27
8. Verifica fattibilità del piano .....	28
9. Osservazioni del Commissario Giudiziale .....	29
10. Azioni risarcitorie – ripristinatorie .....	31
11. Convenienza della domanda di concordato preventivo rispetto al fallimento .....	31

# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia

Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale

ex art. 172 LF

C.P. n. 13/2016 - Tribunale di Foggia

---

## TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE FALLIMENTARE

**Giudice Delegato: dott. Murgo Francesco**

**Commissario Giudiziale: dott. Mario Marciello**

**Concordato Preventivo: Magazzini GMB S.r.l. n. 13/2016**

\* \* \*

**Oggetto: Relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 LF**

\* \* \*

Ill. mo Sig. Giudice Delegato, Dott. Francesco Murgo,

il sottoscritto dott. Mario Marciello, in qualità di Commissario Giudiziale nominato per il concordato preventivo Magazzini GMB s.r.l., espone qui di seguito la presente relazione:

### **1. Il ricorso ed il decreto di ammissione: formalità e adempimenti.**

#### **1.1 Il ricorso.**

La società Magazzini GMB s.r.l. - Società iscritta presso il Registro delle Imprese di Foggia, Codice Fiscale e Partita IVA 03386060713, R.E.A. FG - 243124, capitale sociale Euro 20.000,00 (ventimila/00) interamente versato, con sede legale in San Severo (FG) alla Via Checchia Rispoli n.127/129, in persona del legale rappresentante ed Amministratore Unico, sig. Barletta Luigi, nato a San Severo il 28/01/1967, CF BRL LGU 67A28 I158N, residente in San Severo (FG) al V.le Castellana n. 91/D1, ha chiesto al Tribunale di Foggia l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni con ulteriore apporto di finanza esterna, ai sensi dell'art 161 L. Fall..

Con decreto depositato il 17.10.2016 il Tribunale di Foggia, ritenendo sussistenti presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato, ha:

- Nominato il Giudice Delegato, dott. Murgo Francesco;
- nominato il sottoscritto Commissario Giudiziale;
- imposto gli obblighi informativi stabilendo che la società, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'apertura del concordato preventivo, depositi in Cancelleria la somma di € 20.000,00, pari a circa il 30% delle spese che si presumono necessarie per la procedura.

In data 03/08/2016 la società Magazzini GMB s.r.l. ha depositato ricorso per l'ammissione al concordato preventivo ai sensi degli artt. 160, 161, comma 2, L. Fall. allegando la seguente documentazione:

- Determina dell'amministratore unico della società Magazzini GMB s.r.l. del 30/04/2015;
- Visura camerale aggiornata della ricorrente;
- Bilancio d'esercizio anno 2013,2014,2015 della ricorrente;

# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia

Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale

ex art. 172 l.F.

C.P. n. 13/2016 – Tribunale di Foggia

- 
- Piano di concordato comprensivo della relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata alla data del 30/06/2016, lo stato analitico ed estimativo delle attività, l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco titolari di diritti reali o personali sui beni di proprietà od in possesso della ricorrente;
  - Relazione di attestazione (ex art. 161 L.F., 3° comma) sulla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano così come predisposta dal Rag. Maurizio Granchelli;
  - Relazione giurata di stima (ex art. 161 L.F., 2° comma) sul valore di mercato dell'attivo predisposta dal Rag. Maurizio Granchelli;
  - Relazione giurata di stima (ex art. 161 L.F., 2° comma) del compendio immobiliare predisposta dal Geometra Danilo Telera.

## In sintesi la proposta prevede:

1) *La liquidazione del patrimonio sociale;*

2) *L'immissione di finanza esterna per un importo di Euro 280.000,00;*

3) *Il soddisfacimento dei creditori in parte con il ricavato della liquidazione degli assets ed in parte con l'immissione di nuova finanza esterna, nell'arco temporale di sei anni dall'omologazione.*

## La finanza esterna nel concordato preventivo: distinzioni

Il debitore nella proposta di concordato preventivo, sia esso liquidatorio che con continuità aziendale, può offrire ai creditori non solo tutto o parte del proprio patrimonio ma anche risorse provenienti da terzi. Proprio con riferimento a tali risorse, estranee al patrimonio del debitore si parla di "finanza esterna".

La nozione di finanza esterna fornita dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., 8 giugno 2012, n. 9373, in *Foro it.*, 2012, I. 2671) si fonda sulla neutralità dell'apporto del terzo rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice e, quindi, conseguentemente si è in presenza di finanza esterna esclusivamente in quei casi in cui le risorse del terzo non comportano né un incremento dell'attivo, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo.

Nei soli casi in cui le risorse esterne soddisfano il principio di neutralità, non comportando alcuna variazione del patrimonio del debitore, la proposta di concordato preventivo può derogare le regole del concorso dei creditori e, quindi, il principio del divieto di alterazione delle cause di prelazione.

A seconda del momento in cui il finanziamento viene convenuto ed erogato è possibile distinguere tre diverse ipotesi di nuova finanza:

1. i finanziamenti previsti dall'art. 182 *quater*, comma 2,1. fall., c.d. "finanziamenti ponte";
2. i finanziamenti di cui all'art. 182 *quinquies*, comma 1-3,1. fall., c.d. "finanziamenti autorizzati" o "finanziamenti interinali";
3. finanziamenti disciplinati dall'art. 182 *quater*, comma 1,1. fall., c.d. "finanziamenti in esecuzione" del concordato.

## La finanza esterna nel concordato preventivo: finalità

La possibilità di accedere alla nuova finanza rende più appetibile la proposta concordataria incrementando le probabilità di successo del concordato preventivo. Ed invero nei concordati

# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia

Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale

ex art. 172 l.F.

C.P. n. 13/2016 - Tribunale di Foggia

liquidatori la proposta risulta più conveniente per i creditori che potrebbero infatti soddisfarsi su beni sui quali non potrebbero vantare pretese in caso di fallimento.

Diverso è invece il discorso per i concordati con continuità aziendale considerato che la nuova finanza, nella maggior parte dei casi, costituisce il mezzo per garantire l'esercizio dell'attività aziendale, la stessa permette, quindi, all'impresa di continuare la sua attività e di produrre eventualmente anche ulteriori utili rispetto a quelli previsti nel piano concordatario.

In ogni caso la finanza esterna può costituire lo strumento per offrire ai creditori chirografari quella percentuale minima di soddisfacimento che, senza alterare l'ordine delle cause di prelazione di cui all'art. 160, comma 2, L.F., concorre a realizzare, nei concordati liquidatori, la causa concreta della proposta di concordato.

Tale esigenza è tanto più attuale alla luce dell'introduzione, di un quarto comma all'art. 160 L.F., ad opera dell'art. 4 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione con la L. 6 agosto 2015, n. 132, entrata in vigore il 21 agosto 2015, che dispone, ai fini dell'ammissibilità della proposta di concordato preventivo, il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. È previsto, poi, espressamente dalla disposizione in questione che la stessa non si applichi al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis.

Come è noto, il legislatore della riforma ha previsto la possibilità di proporre un concordato preventivo anche quando il debitore proponente non disponga delle risorse sufficienti a pagare per intero, con il suo patrimonio, tutti i crediti privilegiati, purché vi sia in tal caso proprio l'apporto di cd. "finanza esterna" in misura tale da poter pagare comunque, ed almeno in parte - purché per una quota non irrilevante -, i creditori chirografari, compresi tra essi i privilegiati per la parte degradata al chirografo.

In realtà, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, tale apporto può assumere due diverse modalità e funzioni, a seconda sia del momento in cui venga effettuato, sia del titolo che può "causalizzarlo" e delle condizioni con cui si attui, atteso che esso può avvenire prima della presentazione della domanda ovvero comunque in modo tale che possa considerarsi ormai divenuto parte integrante del patrimonio del debitore proponente; ovvero dopo tale momento o comunque in modo tale da conservare la sua caratterizzazione di apporto proveniente dal patrimonio di un terzo, occorrendo a tal fine che non incida sul passivo in senso incrementativo, ovvero, in buona sostanza, che non ne sia previsto l'obbligo di rimborso.

È chiaro che solo in questa seconda ipotesi, si realizzerà vera e propria finanza esterna, giacché nel primo, invece, la vicenda circolatoria si è già consumata prima del procedimento, o comunque in modo tale da privare di rilievo l'esterna provenienza soggettiva dell'apporto, il quale non potrà più essere considerato conseguentemente ai fini della valutazione della proposta e del piano di concordato come apporto di un terzo.

Partendo ab ovo, è da dirsi che la specifica questione qui dibattuta discende invero dall'ultimo periodo del co. 2 dell'art. 160 L.F., il quale, nel prevedere, a determinate condizioni, la possibilità di falcidiare una classe di creditori privilegiati, prescrive tuttavia che «**il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione**».

Orbene, davanti all'alternativa se la nuova finanza possa o meno essere distribuita liberamente tra i creditori, il giudice di legittimità assume una posizione sostanzialmente intermedia, affermando l'inderogabilità della graduatoria legale delle cause di prelazione, in tutte le ipotesi in cui gli apporti del terzo "transitorio" nel patrimonio del debitore prima di essere ripartiti tra i creditori. Ne discende che il tribunale fallimentare dovrà valutare caso per caso se le modalità di apporto della nuova

# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia

Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale

ex art. 172 l.F.

C.P. n. 13/2016 - Tribunale di Foggia

finanza comportino tale "transito" nel patrimonio del debitore, giacché, nel caso di esito positivo di tale scrutinio, la distribuzione delle relative utilità dovrà sottostare all'ordine legale delle prelazioni. Il principio affermato dalla Cassazione nell'arresto da ultimo ricordato, nella sua articolazione logica-giuridica, risulta essere del tutto condivisibile, e ciò con particolare riferimento al passaggio centrale della motivazione là dove si attenua verbatim che «resta l'argomento che il terzo finanziatore può intervenire con mezzi propri a pagare i debiti del fallito senza dover sottostare alle regole del concorso. Ma ciò è vero alla condizione che l'intervento non comporti alcuna variazione dello stato patrimoniale del debitore, né all'attivo — giacché in tal caso i creditori non potrebbero essere privati dei diritti che in base alla legge essi vantano sul patrimonio del debitore — e neppure al passivo, con la creazione di poste passive per il rimborso del finanziamento, sia pure postergato e con esclusione del voto».

Sin dalle origini, le procedure concorsuali sono state concepite per garantire comunque un adempimento nei confronti dei creditori, valendo la regola della parità di trattamento e non della integralità del pagamento. Ciò è peraltro facilmente spiegabile se si considera che, nel sistema concorsuale, si può sempre imporre un criterio distributivo delle risorse disponibili (ossia la parità di trattamento), ma non si può per legge aumentare tali disponibilità (così pagando integralmente tutti i creditori).

Pertanto oggi, a differenza di quanto accadeva in passato, è possibile presentare domanda di concordato preventivo in cui sia offerto al creditore garantito un pagamento parziale, purché nei limiti del valore di realizzo dell'oggetto della garanzia.

Tuttavia, va aggiunto che, stante la possibilità che in tal caso potrebbero non residuare risorse per pagare i creditori chirografari (come accade qualora si verifichi l'ipotesi del credito assistito da privilegio generale mobiliare non integralmente soddisfatto) la legale possibilità ed ammissibilità del concordato - assicurata dal superamento della crisi d'impresa e da una qualche forma di soddisfacimento riservata ai creditori (cfr. Cass., S.U., 23.1.2013, n. 1521 in tema di fattibilità giuridica del piano concordatario) - potrebbe o essere messa in discussione, e ciò sul rilievo che la procedura non consentirebbe il pagamento dei creditori chirografari, ovvero, al più, dimostrarsi non praticabile in concreto, essendo rimessa l'approvazione del concordato proprio ai creditori chirografari, destinati a non riceverne giovamento alcuno.

Ebbene, proprio in questi casi emerge l'importanza della cosiddetta finanza esterna. E cioè di apporti di denaro da parte di terzi non obbligati verso i creditori concorsuali. In realtà, l'inesistenza di un vincolo di destinazione di tale finanza — come tale non ricompresa nel patrimonio del debitore — ai creditori concorsuali, ne consente una ragionevole libertà di utilizzo nel concordato e ai fini dell'approvazione dello stesso.

Detto altrimenti, la circostanza che le somme del terzo non siano da destinarsi ai creditori concorsuali secondo le regole della responsabilità patrimoniale (che, ad esempio, imporrebbero il pagamento al creditore con privilegio generale mobiliare sino ad integrale soddisfazione dello stesso prima di qualsivoglia pagamento ai creditori chirografari) non implica un'assoluta libertà di utilizzo di tali somme, giacché deve comunque tenersi conto delle regole generali non della responsabilità patrimoniale, ma della procedura di concordato.

## **I potenziali vincoli all'utilizzo della finanza esterna**

L'individuazione dei potenziali vincoli della finanza esterna rileva ai fini della possibilità di un utilizzo strategico delle risorse per il pagamento di particolari creditori o di particolari classi di creditori. Tale tipo di risorse, nei limiti di seguito esposti, può infatti essere utilizzato liberamente

# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia

Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale

ex art. 172 L.F.

C.P. n. 13/2016 – Tribunale di Foggia

senza dover quindi soggiacere al rispetto delle regole che disciplinano la responsabilità patrimoniale del debitore e la partecipazione dei creditori al concorso, che in ambito concordatario trova la disciplina nell'art. 160, comma 2, L.F., laddove è stabilito che *"il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione"*.

Nei casi in cui le risorse esterne soddisfano il principio di neutralità, non comportando quindi una variazione dello stato patrimoniale del debitore, le stesse possono essere impiegate liberamente.

Il rispetto delle cause di prelazione e della graduazione dei creditori spiega, infatti, la sua funzione esclusivamente nell'ambito di un concorso esecutivo e con riferimento ai beni del debitore.

La finanza esterna che non entra nel patrimonio del debitore e viene impiegata per il soddisfacimento di un creditore non altera l'ordine delle cause di prelazione dovendosi ricondurre la fattispecie all'adempimento del terzo.

Preso atto che nei limiti suesposti è possibile spezzare il principio della parità di trattamento tra i creditori prevedendo trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse, la dottrina si è poi interrogata sulla possibilità di prevedere trattamenti differenziati tra creditori appartenenti alla medesima classe.

Sul punto si registrano due opposti orientamenti.

Secondo un primo orientamento [Nardone, 2014, 99] l'obbligo di parità di trattamento tra creditori appartenenti alla medesima classe opererebbe solo con riferimento al patrimonio del debitore con la conseguenza che, in caso di attribuzione delle risorse esterne solo ad alcuni creditori, la diversità di soddisfacimento dei medesimi creditori non imporrebbe l'inserimento in una classe separata.

Diversamente altra dottrina [Amatore, 2015, 14] sottolinea la necessità di garantire l'omogeneità dell'interesse dei creditori appartenenti alla stessa classe e la genuinità nell'espressione del diritto di voto con l'inserimento in classi separate, il tutto in ossequio del principio, ribadito nel concordato, della *par condicio creditorum* in forza del quale i creditori appartenenti alla stessa classe devono ricevere un eguale trattamento. La necessità di garantire l'omogeneità di trattamento dell'interesse dei creditori alla classe è presupposto per l'applicazione del principio di maggioranza all'interno della stessa classe.

La conseguenza di quanto esposto è l'obbligatorietà dell'inserimento in classe separata del creditore destinatario unico della finanza esterna in quanto portatore di un interesse proprio ed esclusivo rispetto a quello degli altri creditori.

## **I profili problematici. Le cause legittime di prelazione**

Il più rilevante profilo problematico dell'istituto in esame è proprio quello relativo alla individuazione dei potenziali vincoli di utilizzo della finanza esterna nell'ambito del concordato preventivo, profilo che involge la soluzione del se anche le risorse esterne al patrimonio del debitore siano soggette al rispetto delle regole imperative che disciplinano la responsabilità patrimoniale del debitore e la distribuzione del patrimonio del soggetto sottoposto a procedura concorsuale.

È a tutti noto l'acceso dibattito in dottrina e in giurisprudenza tra chi sostiene che tale enunciato normativo imponga di pagare integralmente il credito pozione prima di poter pagare il credito di grado inferiore e chi, al contrario, sostiene che sia sufficiente un trattamento migliore rispetto al creditore sottordinato.

È evidente che – ad una prima lettura – l'uso dell'espressione "in alcun modo" sembrerebbe far ritenere preferibile l'interpretazione più rigorosa del divieto di alterazione.

Tuttavia, qualora si accogliesse tale opzione interpretativa, la conseguenza sarebbe un effetto altamente disincentivante rispetto alla soluzione concordataria delle crisi aziendali.

# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia

Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale

ex art. 172 L.F.

C.P. n. 13/2016 – Tribunale di Foggia

Volendo ora esaminare invece il nucleo centrale della questione, deve sottolinearsi come non sia condivisibile l'opinione secondo cui, non sussistendo vincoli di responsabilità patrimoniale, le risorse aggiuntive dovrebbero essere distribuite liberamente dal debitore.

Il limite sopra prospettato può invece agevolmente giustificarsi riflettendo sul paradigma deliberativo e sul procedimento di approvazione del concordato, giacché il limite risponde certamente alla esigenza di genuinità del voto dei creditori, o dei creditori chiusi all'interno di una classe, perseguendo il suo obiettivo attraverso la conservazione della omogeneità dell'interesse dei creditori votanti che prevede lo stesso trattamento per tutti.

Come detto, in caso di suddivisioni in classi è stabilito che il trattamento riservato a ciascuna classe non possa avere l'effetto di alterare l'ordine legittimo delle cause di prelazione (cfr. artt. 124, co. 3 e 160, co. 2, L. F.). La regola esprime pertanto un significato non equivoco, volendo evidenziare che i creditori chirografari non possono giovare di un trattamento uguale ovvero addirittura più vantaggioso di quello complessivamente riservato ai creditori garantiti e che i creditori garantiti con prevalenza su altri creditori garantiti non possono essere trattati in modo meno favorevole o anche semplicemente corrispondente rispetto ai secondi, ma al contrario devono essere destinatari di un trattamento migliore.

Ebbene, questa regola sarebbe difficilmente giustificabile se riferita ad una proposta che non contempli l'apporto di finanza esterna. In realtà, se il creditore garantito deve essere soddisfatto nei limiti del valore di realizzo, allora l'ordine delle cause legittime di prelazione deve essere necessariamente rispettato. Poiché, invece, la finanza esterna è sottratta alla regola della responsabilità patrimoniale ed è dunque liberamente utilizzabile nel senso sopra chiarito, allora la finalità di composizione ottimale del debito secondo la procedura deliberativa si mostra funzionale a rintracciare quel limite alla libertà di utilizzo della finanza esterna.

Pertanto, in applicazione di tale regola il trattamento complessivo riservato al creditore garantito deve essere più favorevole del trattamento complessivamente riservato al creditore garantito di grado successivo, e quest'ultimo del trattamento riservato ai creditori chirografari maggiormente soddisfatti.

## 1.2 Il decreto di ammissione.

Il Tribunale di Foggia, con decreto emesso in data 12.10.2016 e depositato il 17.10.2016 ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della Società Magazzini GMB s.r.l., nominando Giudice Delegato il dott. Francesco Murgo e quale Commissario Giudiziale il sottoscritto dott. Mario Marciello.

Con il medesimo decreto il Tribunale ha disposto:

- la convocazione dei creditori innanzi al Giudice Delegato per il giorno 14 febbraio 2017;
- la comunicazione, da parte del Commissario Giudiziale ai creditori, del decreto di apertura del concordato e della data di adunanza dei creditori, entro il termine di 20 giorni dalla data del decreto stesso;
- il deposito della relazione ex art. 172 L.F. da parte del Commissario Giudiziale, entro il termine di 45 giorni prima dell'adunanza e la contestuale comunicazione ai creditori agli indirizzi di posta elettronica certificata indicata dagli stessi, nonché la relativa pubblicazione anche nell'apposita area del sito internet del Tribunale;



# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia

Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale

ex art. 172 L.F.

C.p. n. 13/2016 – Tribunale di Foggia

- Il deposito da parte della società, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del decreto di apertura, presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Foggia, della somma di Euro 20.000,00 pari a circa il 30% delle spese di procedura;
- Il deposito entro 7 giorni dalla comunicazione del decreto di apertura da parte della Proponente delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- la pubblicazione e notificazione del decreto di apertura del concordato a cura del Cancelliere nelle forme di cui all'art. 166 L.F. e la notifica di un estratto dello stesso a cura del Commissario Giudiziale, a norma degli artt. 88 e 166 L.F., agli Uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

### 1.3 Adempimenti iniziali del Commissario Giudiziale.

Il Commissario Giudiziale, successivamente all'accettazione della carica avvenuta il 18.10.2016, ha provveduto agli adempimenti di rito, e precisamente:

1. Esame della documentazione contabile della società ai fini della verifica e del riscontro dell'elenco dei creditori e debitori ai sensi dell'art. 171 L.Fall;

A tal proposito, si è provveduto all'analisi della documentazione contabile ricevuta, e precisamente all'analisi di quanto riportato nel libro giornale e registro IVA della società degli anni 2013, 2014, 2015, 2016.

2. Si è provveduto ad inviare a tutti i creditori, nel termine indicato nel decreto di ammissione, la comunicazione di cui all'art. 171, comma 2, L.F. all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle Imprese o, in mancanza, a mezzo raccomandata A.R., comunicando la data di convocazione dei creditori, la proposta della ricorrente, il decreto di ammissione, l'indirizzo pec della procedura ([cp132016tribfg@pec.it](mailto:cp132016tribfg@pec.it)), invitandoli a precisare il credito e l'eventuale causa di prelazione, a produrre la documentazione comprovante il credito e la prelazione, e ad indicare l'indirizzo pec ai fini delle successive comunicazioni;

3. Si è provveduto a comunicare al Registro delle Imprese di Foggia l'indirizzo di posta elettronica certificata della presente procedura concorsuale;

4. Si è provveduto a richiedere e ritirare presso l'Agenzia delle Entrate, Servizio di Pubblicità immobiliare, la visura catastale a nome della società Magazzini GMB S.r.l., dalla quale è emerso che la stessa società possiede n. 2 fabbricati, ubicati a Foggia;

5. Si è provveduto a richiedere visura al PRA a nome della società Magazzini GMB S.r.l., dalla quale è emerso che la stessa società non è proprietaria di automezzi e/o beni mobili ivi registrati;

6. Si è acquisita e depositata la somma di Euro 20.000,00, versata dalla Società Magazzini GMB S.r.l. a titolo di fondo spese della procedura, e la stessa è stata versata su libretto bancario intestato alla procedura presso la Banca Popolare di Bari, agenzia di Foggia;

7. Si è provveduto alla trascrizione presso l'Agenzia delle Entrate, Servizio di Pubblicità immobiliare, del decreto di ammissione al concordato preventivo;

8. Si è provveduto alle operazioni di inventario dei beni mobili della società concordataria, depositati presso l'immobile sito in San Severo, alla Via Zannotti, lotto 6 sn, di proprietà della sig.ra Placentino Milena;

9. Si è provveduto a richiedere chiarimenti alla società Magazzini GMB s.r.l., come da comunicazioni in allegato alla presente:

1. comunicazione del 09/11/2016: "...Vi prego di voler trasmettere a questo Ufficio copia della scrittura privata transattiva, pari a complessivi € 65.000,00, riportata nel libro giornale della

# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia

Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale

ex art. 172 L.F.

C.P. n. 13/2016 – Tribunale di Foggia

*società concordataria alla data del 20/10/2014, al fine di compiutamente rappresentare ai creditori la situazione economica e patrimoniale della società”;*

2. comunicazione del 06/12/2016: “...Con la presente si richiede quanto segue:

1. *Copia dell'estratto conto della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, ove si riscontri l'accredito del finanziamento ipotecario erogato dalla stessa (presumibilmente per l'estinzione di precedenti posizioni debitorie in c/c);*

2. *Tabella riepilogativa contenente dettaglio degli interessi passivi, spese e Commissioni addebitate alla società Magazzini GMB in c/c dalle banche Banco di Napoli, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banca Credem, Banca monte dei Paschi di Siena e Banca Popolare di Bari (possibilmente dall'origine dei rapporti di c/c fino alla data di estinzione, in conformità alla tabella in allegato”.*

## 2. Documentazione.

### DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA AGLI ATTI DI CAUSA:

1. Ricorso ex art. 161 L.F. redatto dall'avv. Tancredi Gianpaolo;
2. Determina dell'amministratore unico della società Magazzini GMB s.r.l. per proposta di concordato preventivo;
3. Visura della società Magazzini GMB s.r.l.;
4. Bilancio d'esercizio e nota integrativa chiusi al 31/12/2013;
5. Bilancio d'esercizio e nota integrativa chiusi al 31/12/2014;
6. Bilancio d'esercizio e nota integrativa chiusi al 31/12/2015;
7. Piano di concordato ex art. 161 L.F.;
8. Verbale di assemblea ordinaria della società New Magazzini GMB s.r.l. del 01/06/2016, con cui si deliberava di finanziare la società Magazzini GMB s.r.l. fino alla concorrenza di € 280.000,00 a copertura degli impegni di pagamento relativi al piano di concordato;
9. Relazione del professionista ai sensi dell'art. 161, 3° comma L.F. del rag. Maurizio Granchelli;
10. Relazione di stima ex art. 161, 2° comma L.F. del rag. Maurizio Granchelli;
11. Perizia asseverata del geom. Danilo Telera.

### DOCUMENTAZIONE MANCANTE:

1. Ultimo bilancio della società New Magazzini GMB s.r.l.;

### DOCUMENTAZIONE ACQUISITA DAL COMMISSARIO GIUDIZIALE

In qualità di Commissario Giudiziale della procedura in oggetto, ho richiesto ed acquisito la seguente documentazione:

1. Copia bilancio chiuso al 31/12/2015 della società New Magazzini GMB s.r.l.;
2. Copia delle fatture emesse negli anni 2014 dalla società Magazzini GMB s.r.l.;
3. Copia bilancio chiuso al 31/12/2015 della società Magazzini GMB s.r.l.;
4. Libro Giornale anno 2013, 2014, 2015 (fino al 14/09/2015);
5. Libro inventario anno 2013, 2014, 2015 (fino al 14/09/2015);

# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia

Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale

ex art. 172 l.F.

C.P. n. 13/2016 – Tribunale di Foggia

6. Mastrino anno 2013, 2014, 2015 (fino al 14/09/2015);
7. Registro Beni ammortizzabili anno 2013, 2014, 2015 (fino al 14/09/2015);
8. Registro IVA fatture acquisto e vendita anno 2013, 2014, 2015 (fino al 14/09/2015).

### 3. Informazioni generali sulla Società Magazzini GMB S.r.l.

#### OGGETTO SOCIALE

La proponente Società Magazzini GMB S.r.l. ha il seguente oggetto sociale che, per completezza, si riporta in versione integrale:

*“Import, export, il commercio all’ingrosso, al minuto di generi non alimentari.*

*La società può compiere qualunque operazione utile e necessaria per il conseguimento dell’oggetto sociale, finanziaria, che non comporti per raccolta di risparmio presso il pubblico, mobiliare, immobiliare e di credito, locativa di assunzione e concessione in comodato di beni aziendali.*

*La società può assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese e società con oggetto uguale, affine e complementare al proprio.”.*

#### ATTIVITA' DELLA SOCIETA'

La Società Magazzini GMB S.r.l. esercitava l'attività di commercio al dettaglio di generi non alimentari, articoli per la casa (detersivi, igiene casa e personale etc.), piccoli articoli da regalo per la casa, articoli natalizi, piccola bigiotteria, oggettistica varia e minuta per la casa.

Data di inizio dell'attività di impresa 07/03/2005;

Codice attività ATECO 2007: 475120

#### SEDE LEGALE E UNITA' LOCALI

La sede legale della società è in San Severo, alla Via Checchia Rispoli, n. 127/129.

Si registrano inoltre delle unità locali, e precisamente:

la prima in Foggia (FG) alla P.zza Aldo Moro 42-43, ove la Società Magazzini GMB S.r.l. esercitava l'attività di commercio al minuto di igiene e pulizia per la casa, giocattoli, articoli in plastica, cartoleria e cancelleria;

la seconda in San Severo (FG) alla via Morandi 4;

la terza in San Severo (FG) alla via Belmonte 45/47;

così come riportato nei registri dei corrispettivi acquisiti da questo Ufficio (vedasi allegato 1).

#### UNITA' LOCALI CESSATE

Risultano chiuse le seguenti unità locali, e precisamente:

la prima in San Severo (FG) alla Via Zannotti lotto 6;

la seconda in Lucera (FG) alla P.zza del Popolo, 1;

la terza in San Paolo di Civitate (FG) alla Via XX Settembre 178/A;

la quarta in San Severo (FG) alla Via Soccorso 299/295.

# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia

Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale

ex art. 172 l.F

C.P. n. 13/2016 – Tribunale di Foggia

---

## SOCI

La società risulta costituita in data 07/03/2005 con un capitale sociale dichiarato pari ad € 20.000,00, versato per € 10.000,00 dal socio, sig.ra Placentino Milena, nata a San Severo (FG) il 29/12/1969, CF PLC MLN 69T69I158P, nonché dal sig. Barletta Luigi, nato a San Severo (FG) il 28/01/1967, CF BRL LGU 67A28I158N, per € 10.000,00.

In data 30/04/2014 la sig.ra Placentino Milena cedeva l'intera sua quota di partecipazione al sig. Barletta Luigi, nato a San Severo (FG) il 28/01/1967, CF BRL LGU 67A28I158N, che in tal modo diveniva socio totalitario della società.

## AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA'

In data 07/03/2005 veniva nominato amministratore unico della società il sig. Barletta Luigi, rimasto in carica fino alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo.

## PROCEDURE CONCORDSUALI

In data 03/08/2016 veniva depositata proposta di concordato preventivo.

Non risultano presenti precedenti procedure concorsuali.

## DATI DI BILANCIO

Dalla lettura dei bilanci ritualmente depositati presso il Registro delle Imprese emergono i seguenti dati di bilancio:

- Risultato d'esercizio al 31/12/2015 = Perdita di € 36.033,00;
- Risultato d'esercizio al 31/12/2014 = Perdita di € 650.031,00;
- Risultato d'esercizio al 31/12/2013 = Perdita di € 24.559,00.

## 4. Informazioni generali sulla società NEW MAGAZZINI GMB S.R.L.:

### OGGETTO SOCIALE

La Società New Magazzini GMB S.r.l. ha il seguente oggetto sociale che, per completezza, si riporta in versione integrale:

*"- Il commercio, all'ingrosso e al dettaglio, import, export, la produzione e trasformazione dei beni di consumo, alimentari e non alimentari di cui al D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 e s.m.i., nonché il commercio al dettaglio e/o elettronico e la raccolta degli ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori dei prodotti di cui sopra.*

*- La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.*

*- La gestione, anche per conto terzi, di centri commerciali, centri di distribuzione, cash and carry, supermercati, magazzini, ingrossi, punti vendita al dettaglio, bar ed edicole.*

# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia

Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale

ex art. 172 l.F

C.P. n. 13/2016 – Tribunale di Foggia

*- L'esercizio delle attività ausiliarie del commercio quali attività di agenzia e rappresentanza con e/o senza deposito.*

*. L'attività di servizi reali di assistenza, di consulenza commerciale e di organizzazione dei reparti dei punti vendita, alle imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio.*

*La società potrà in via non prevalente ed al solo fine di realizzare gli scopi sociali:*

*- Compiere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie ed economiche, sia attive che passive, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili;*

*- Assumere o concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati;*

*- Assumere mutui passivi, rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie anche reali per obbligazioni proprie e di terzi;*

*- Acquisire, cedere, concedere ed accettare licenze d'uso di brevetti industriali, know-how e diritti di proprietà industriale e commerciali in genere.*

*Tutte le attività finanziarie, qualificate tali dalla legge, non saranno comunque svolte nei confronti del pubblico e restano espressamente escluse la raccolta del risparmio, l'esercizio del credito, la locazione finanziaria attiva e l'acquisto di crediti di impresa.”.*

## ATTIVITA' DELLA SOCIETA'

La Società New Magazzini GMB S.r.l. esercita l'attività di commercio, all'ingrosso e al dettaglio, l'import e l'export, la produzione e trasformazione dei beni di consumo, alimentari e non alimentari di cui al D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 e s.m.i., nonché il commercio al dettaglio e/o elettronico e la raccolta degli ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori dei prodotti di cui sopra.

Data di inizio dell'attività di impresa 27/03/2014;

Codice attività ATECO 2007: 471990

## SEDE LEGALE E UNITA' LOCALI

La sede legale della società è in San Severo, alla Via Zannotti Lotto 6 sn.

Si registrano inoltre delle unità locali, e precisamente:

la prima in Foggia (FG) alla P.zza A. Moro 42/43

la seconda in San Severo (FG) alla via Morandi 4;

la terza in San Severo (FG) alla via Belmonte 45/47.

così come riportato negli scontrini acquisiti da questo Ufficio (Vedasi allegato).

## SOCI

La società risulta costituita in data 27/03/2014 con un capitale sociale dichiarato pari ad € 2.000,00, interamente versato dal socio, sig.ra Barletta Federica, nata a San Severo (FG) il 19/06/1996, CF BRL FRC 96H59I158I.

## AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA'

In data 27/03/2014 veniva nominato amministratore unico della società la sig.ra Placentino Milena, nata a San Severo (FG) il 29/12/1969, CF PLC MLN 69T69I158P.

# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia

Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale

ex art. 172 LF

C.P. n. 13/2016 – Tribunale di Foggia

---

## DATI DI BILANCIO

Dalla lettura dei bilanci ritualmente depositati presso il Registro delle Imprese emergono i seguenti dati di bilancio:

- Risultato d'esercizio al 31/12/2015 = Utile di € 3.934,00;
- Risultato d'esercizio al 31/12/2014 = Utile di € 443,00.

## 5. CAUSE DELLA CRISI DI IMPRESA

Si legge nel piano economico e finanziario ex art. 186 bis LF, redatto dagli advisor Marcello Tenore e Luigi Ugo Maida a pagina 5 di tale documento: *"...Pur riconoscendo alla crisi economica un ruolo importante nella successiva crisi aziendale, non si può non rilevare come i principali fattori di crisi siano da ricercare, principalmente, all'interno della stessa realtà aziendale.*

*L'analisi condotta ha evidenziato come la società sia stata investita da una vera e propria crisi di liquidità per un non corretto e coerente impiego delle fonti e del relativo accesso al mercato del credito bancario.*

*Nonostante i primi, ma evidenti, segnali di rallentamento del mercato la governance ha continuato ad investire nel business tutte le possibili risorse ricorrendo anche a finanziamenti bancari offrendo garanzie con tutti i beni personali dei soci e/o familiari; con tali risorse, nell'anno 2008, la società acquista la proprietà di due locali commerciali adiacenti nel centro di Foggia (p.zza Aldo Moro) da destinare alla vendita al dettaglio nel capoluogo dauno (acquisto effettuato contraendo un mutuo con il Banco di Napoli per € 550.000,00). Tale operazione, controgarantita da ipoteche e fidejussioni personali dei soci, può essere definita come un passaggio determinante per il successivo tracollo finanziario della società.*

*Dopo tale operazione la società registra le prime perdite di fatturato dovute all'apertura di punti vendita da parte di operatori più forti (centri commerciali) ed extracomunitari (cinesi) con prezzi di mercato notevolmente più bassi e concorrenziali di quelli che la società riusciva ad offrire.*

*Un calo del fatturato, e del relativo margine di guadagno, per il quale la società si è trovata costretta a chiudere il punto vendita di San Paolo di Civitate (FG) nonché quello aperto a Lucera (FG), riducendo al 50% il personale dipendente con relativa perdita di risorse finanziarie per la liquidazione, avvenuta regolarmente, del TFR e di quant'altro dovuto a titolo di stipendi ed arretrati. Operazioni di contenimento dei costi che, nel tentare di limitare la perdita d'esercizio, di fatto, hanno determinato un ulteriore irrigidimento della struttura finanziaria della società. In presenza di una crescente tensione finanziaria la società si è trovata costretta a dover richiedere al Banco di Napoli una moratoria per le rate di mutuo (poi concessa per le rate dal 13/03/2011 al 13/02/2012) pari a circa € 6.000,00 al mese ed un allungamento dei tempi di pagamento ai fornitori; tutto nell'aspettativa che il mercato potesse dare segnali di ripresa atteso che i prezzi di vendita proposti dai concorrenti (principalmente negozi cinesi) non erano, concretamente, sostenibili nel lungo periodo. Una crisi di liquidità che ha avuto immediate ripercussioni nell'operatività commerciale tanto che la Magazzini GMB s.r.l. si è trovata nell'impossibilità di poter rinnovare, già nell'anno 2013, la locazione degli spazi di vendita situati in San Severo alla via Foggia ove venivano allestite le vendite del materiale natalizio nel periodo ottobre / dicembre.*

# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia

Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale

ex art. 172 L.F.

C.P. n. 13/2016 – Tribunale di Foggia

*Le previsioni di ripresa sono state puntualmente disattese dal mercato locale che ha visto un progressivo calo nei consumi di articoli per la casa con particolare riferimento al settore dei piccoli complementi d'arredo ed oggettistica.*

*Una crisi che si è presentata, senza possibili soluzioni nell'anno 2014, costringendo la società a sospendere il pagamento delle rate di mutuo ed il pagamento di tutti gli altri debiti (erariali, Equitalia, fornitori ecc.).”.*

## 6. FONDO SPESE ACQUISITO

In data 02/11/2016 il Commissario Giudiziale riceveva dal dott. Marcello Tenore l'assegno circolare n. 6076928480-12, tratto sulla Banca Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Apricena, per € 20.000,00.

Tale fondo spese della presente procedura veniva versato in data 07/11/2016 sul libretto bancario intestato al concordato preventivo Magazzini GMB s.r.l. presso la Banca Popolare di Bari, agenzia di Foggia.

## 6. PIANO DI CONCORDATO

Il piano di concordato proposto dalla società Magazzini GMB s.r.l. prevede quanto segue, (a tal proposito, si riporta copia integrale del piano di concordato ritualmente depositato):

## 9. La proposta concordataria

Per quanto sopra illustrato la società Magazzini GMB intende formulare ai creditori una proposta di concordato preventivo c.d. liquidatorio, che consentirà:

- Il pagamento integrale delle spese di procedura e di funzionamento della società, rispettivamente, nelle more dell'omologazione e per il tempo occorrente all'attuazione del piano medesimo;
- Il pagamento **parziale** dei crediti ipotecari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 160 comma 2 L.F., con gli interessi di legge, nei termini indicati al capitolo 8;
- Il pagamento **parziale** dei crediti privilegiati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 160 comma 2 L.F., con gli interessi di legge, nei termini indicati al capitolo 8;
- Il pagamento dei crediti chirografari, nei termini indicati al capitolo 8, nella misura che è stata determinata pari al **24,4 %**.

Percentuali che si prevede possano essere corrisposte secondo i tempi indicati al capitolo 8 paragrafo 8.4 lett. G).

# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista  
 Revisore Contabile  
 Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia  
 Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale  
 ex art. 172 l.F.  
 C.P. n. 13/2016 - Tribunale di Foggia

Le percentuali di riparto sono di seguito riepilogate:

NATURA	percentuale di pagamento	Tempi
PREDEDUCIBILE	100%	entro 24 mesi dalla data di esecutività decreto di omologa
IPOTECARIO	49,87%	Entro 1 anno
PRIVILEGIATI	% come da tabella riportata capitolo 8.4 par.d)	Per i debiti Erariali/Previdenziali si propone un piano di pagamento di 72 rate nei limiti della capienza per anno indicata nel cronoprogramma
CHIROGRAFARIO	24,4%	dal 2° anno ed entro la fine del 6° anno dalla data di esecutività decreto di omologa

## g) Cronoprogramma dei pagamenti

Il cronoprogramma è stato determinato come segue:

CRONOPROGRAMMA DI ESECUZIONE DEL PIANO CONCORDATARIO							
tempi di realizzo/pagamento	importo dovuto prima di decreto di omologa	anni dalla data di esecutività decreto di omologa					
		T1	T2	T3	T4	T5	T6
<b>attivo da realizzare</b>							
liquidità di Cassa alla scadenza	€ 8.224,10	€ 8.224,10					
crediti esigibili	€ 217.814,74	€ 5.400,00	€ 33.000,00	€ 35.000,00	€ 40.000,00	€ 45.000,00	€ 61.944,74
crediti esigibili	€ 1.000,00		€ 1.000,00				
crediti esigibili	€ 282.000,00		€ 282.000,00				
crediti esigibili	€ 2.814,00		€ 2.814,00				
ipotesi di rimborsi	€ 280.000,00	€ 10.000,00	€ 25.000,00	€ 45.000,00	€ 60.000,00	€ 55.000,00	€ 99.000,00
<b>Totale realizzato</b>	<b>€ 791.483,84</b>	<b>€ 81.650,10</b>	<b>€ 325.814,00</b>	<b>€ 60.000,00</b>	<b>€ 85.000,00</b>	<b>€ 55.000,00</b>	<b>€ 116.944,74</b>
<b>passivo da ripagare</b>							
crediti erariali (Iscritta di credito)	€ 10.000,00						
Comune di Foggia	€ 41.600,00		€ 41.600,00				
Comune di Foggia	€ 8.320,00		€ 8.320,00				
Comune di Foggia	€ 10.000,00		€ 10.000,00				
crediti erariali per mutui a tasso variabile	€ 20.000,00		€ 20.000,00				
crediti erariali per mutui a tasso variabile	€ 50.000,00	€ 10.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 21.000,00
crediti erariali per mutui a tasso variabile	€ 20.000,00		€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 7.000,00
crediti erariali per mutui a tasso variabile	€ 202.316,15		€ 202.316,15				
crediti erariali per mutui a tasso variabile	€ 322.802,51		€ 50.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 80.000,00
crediti erariali per mutui a tasso variabile	€ 140.411,11		€ 31.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
<b>Totale ripagato</b>	<b>€ 311.413,81</b>	<b>€ 13.600,00</b>	<b>€ 311.413,81</b>	<b>€ 61.000,00</b>	<b>€ 84.000,00</b>	<b>€ 72.000,00</b>	<b>€ 101.544,88</b>
<b>residuo disponibile per i creditori</b>		<b>€ 3.690,10</b>	<b>€ 8.073,92</b>	<b>€ 2.577,91</b>	<b>€ 1.513,92</b>	<b>€ 4.573,92</b>	<b>€ 7.554,86</b>



# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista  
Revisore Contabile  
Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia  
Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale  
ex art. 172 l.F.  
C.P. n. 13/2016 - Tribunale di Foggia

## c) Determinazione della disponibilità per masse

Determinato il valore di ogni specifica massa, si è proceduto a stimare la c.d. disponibilità per massa ottenuta sottraendo al valore della massa gli oneri prededucibili generali, ivi comprese le spese di gestione ordinaria che sono stati distribuiti in proporzione al valore attribuito alle masse come da seguente prospetto:

<b>MASSA ATTIVA MOBILIARE GENERALE</b>	€	229.488,84		
meno quota parte SPESE DI PROCEDURA	€	58.881,33	45%	% RIPARTO SPESE
<b>RESIDUO DISPONIBILE PER IL DEBITO</b>	€	170.607,51		
<b>MASSA ATTIVA IMMOBILIARE</b>	€	281.548,85		
meno quota parte SPESE DI PROCEDURA	€	72.238,67	55%	% RIPARTO SPESE
<b>RESIDUO DISPONIBILE PER IL DEBITO</b>	€	209.310,18		
<b>TOTALE MASSA ATTIVA</b>	€	511.037,69		
meno SPESE DI PROCEDURA	€	131.120,00		
<b>RESIDUO DISPONIBILE PER IL DEBITO</b>	€	379.917,69		

## d) Calcolo delle incapacienze sui crediti ipotecari/privilegiati

Accertata la disponibilità netta per singola massa si è proceduto al calcolo delle "incapacienze" per il conseguente "degrado" a chirografo dei relativi crediti incapienti.

Il seguente prospetto ne illustra i passaggi tecnici:

### RIPARTO IN FAVORE DEI CREDITORI IPOTECARI

Creditori con ipoteca	CREDITO IPOTECARIO	SOMMA DISPONIBILE MASSA IMMOBILIARE	% DI PAGAMENTO ipotecari	DEBITO declassato IN CHIROGRAFO
BANCO DI NAPOLI SPA	€ 419.745,74	€ 209.310,18	49,87%	€ 210.435,56

# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia

Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale

ex art. 172 L.F.

C.P. n. 13/2016 - Tribunale di Foggia

## RIPARTO IN FAVORE DEI CREDITORI PRIVILEGIATI

Creditori con Privilegio	CREDITO PRIVILEGIATO	SOMMA DISPONIBILE MASSA IMMOBILIARE	SOMMA DISPONIBILE MASSA MOBILIARE GENERALE distribuita per ordine di privilegio	% DI PAGAMENTO privilegiati	DEBITO declassato IN CHIROGRAFO
INAIL - Sede di Foggia	€ 3.051,60		€ 3.051,60	100%	€ 0,00
INPS - Sede di Foggia	€ 101.020,09		€ 101.020,09	100%	€ 0,00
Equitalia Sud S.p.A.	€ 8.911,04		€ 8.911,04	100%	€ 0,00
Amministrazione Finanziaria - Dir. Prov.le di FG	€ 478.595,82		€ 57.624,79	12%	€ 420.971,03
Equitalia Sud S.p.A.	€ 21.608,36		€ 0,00	0%	€ 21.608,36
COMUNE DI SAN SEVERO	€ 928,00		€ 0,00	0%	€ 928,00
<b>TOTALI</b>	<b>€ 614.114,90</b>		<b>€ 170.607,51</b>		<b>€ 443.507,39</b>

L'ordine di pagamento è stato eseguito sulla base dei privilegi accertati ovvero:

ENTITÀ con privilegio	DEBITO PRIVILEGIATO	cred. ipotecari	cred. privilegiati	cred. chirografari	cred. privilegiati	cred. chirografari
Amministrazione Finanziaria - Dir. Prov.le di FG	€ 478.595,82	€ -	€ -	€ 81.264,12	€ 397.331,70	
Equitalia Sud S.p.A.	€ 8.911,04	€ -	€ 8.911,04	€ 3.048,83	€ 18.559,53	
Camera di Commercio - sede di Fg	€ 0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
INAIL - Sede di Foggia	€ 3.051,60	€ 2.726,95	€ 324,65	€ -	€ -	
INPS - Sede di Foggia	€ 101.020,09	€ 86.406,87	€ 14.613,22	€ -	€ -	
COMUNE DI SAN SEVERO	€ 928,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 928,00
	<b>€ 614.114,90</b>	<b>€ 89.133,82</b>	<b>€ 23.848,91</b>	<b>€ 84.312,95</b>	<b>€ 415.891,23</b>	<b>€ 928,00</b>

Complessivamente i crediti ipotecari/privilegiati declassati sono pari ad euro € 653.942,95; importo che va ad aggiungersi, quindi, ai crediti chirografari già accertati per natura € 411.878,85 per un TOTALE così determinato:

<b>CREDITORI chirografari</b>	<b>€ 1.065.821,80</b>
-------------------------------	-----------------------

# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia

Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale

ex art. 172 lsf

C.P. n. 13/2016 - Tribunale di Foggia

CATEGORIA	DENOMINAZIONE	DEBITO	natura	% pagamento concordato	Importo riconosciuto in concordato	% pagamento hp. Fallimento	Importo in pagamento hp. Fallimento	bil. in hp. concordato
creditori	A. & G. VITULANO s.r.l.	€ 10.073,78	CHIROGRAFARIO	24,00%	€ 2.458,00	0,00%	€ -	€ 2.458,00
creditori	AB. M. DISTRIBUZIONE SRL	€ 2.173,95	CHIROGRAFARIO	23,00%	€ 530,44	0,00%	€ -	€ 530,44
creditori	ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	€ 130,60	CHIROGRAFARIO	24,00%	€ 31,87	0,00%	€ -	€ 31,87
creditori	AIPA SPA	€ 9.798,09	CHIROGRAFARIO	23,00%	€ 2.390,73	0,00%	€ -	€ 2.390,73
creditori	ANTONIO FATIGATI s.r.l.	€ 5.498,47	CHIROGRAFARIO	23,00%	€ 1.341,68	0,00%	€ -	€ 1.341,68
creditori	BATTESTINI PIETRO SNC	€ 2.428,37	CHIROGRAFARIO	23,00%	€ 592,52	0,00%	€ -	€ 592,52
creditori	DEL FLOWERS s.r.l.	€ 8.442,40	CHIROGRAFARIO	23,00%	€ 2.060,04	0,00%	€ -	€ 2.060,04
creditori	COMUNE DI LUCERA	€ 2.629,00	CHIROGRAFARIO	23,00%	€ 641,48	0,00%	€ -	€ 641,48
creditori	DUE ESSE CHRISTMAS s.r.l.	€ 6.165,47	CHIROGRAFARIO	23,00%	€ 1.504,37	0,00%	€ -	€ 1.504,37
creditori	DUE ESSE DISTRIBUZIONI s.r.l.	€ 9.570,32	CHIROGRAFARIO	23,00%	€ 2.335,16	0,00%	€ -	€ 2.335,16
creditori	ECODAUNIA SRL	€ 795,97	CHIROGRAFARIO	23,00%	€ 19,54	0,00%	€ -	€ 19,54
creditori	FAIRNESS s.r.l.	€ 5.109,34	CHIROGRAFARIO	23,00%	€ 1.246,68	0,00%	€ -	€ 1.246,68
creditori	FAPA TRADE s.r.l. IMPORT-EXPORT	€ 2.059,99	CHIROGRAFARIO	23,00%	€ 502,64	0,00%	€ -	€ 502,64
creditori	GESCO TRADING SPA	€ 27.410,96	CHIROGRAFARIO	23,00%	€ 6.688,27	0,00%	€ -	€ 6.688,27
creditori	INCOSIT SRL	€ 926,66	CHIROGRAFARIO	23,00%	€ 226,11	0,00%	€ -	€ 226,11
creditori	INGROMARKET S.R.L.	€ 8.635,33	CHIROGRAFARIO	23,00%	€ 2.107,02	0,00%	€ -	€ 2.107,02
creditori	INTERNATIONAL NOVELTIES SRL	€ 1.355,17	CHIROGRAFARIO	23,00%	€ 330,66	0,00%	€ -	€ 330,66
creditori	LANESE S.R.L.	€ 3.509,00	CHIROGRAFARIO	23,00%	€ 854,00	0,00%	€ -	€ 854,00
creditori	LEVCO GROUP s.p.a.	€ 9.124,16	CHIROGRAFARIO	23,00%	€ 2.226,49	0,00%	€ -	€ 2.226,49
creditori	MOSE'S R.L.	€ 21.160,36	CHIROGRAFARIO	23,00%	€ 5.163,13	0,00%	€ -	€ 5.163,13
creditori	PARTENOPE s.r.l.	€ 720,55	CHIROGRAFARIO	23,00%	€ 175,81	0,00%	€ -	€ 175,81
creditori	PETTINIFICIO GUENZANI SRL	€ 4.468,35	CHIROGRAFARIO	23,00%	€ 1.090,28	0,00%	€ -	€ 1.090,28
creditori	RENEE BLANCHE S.R.L.	€ 18.013,33	CHIROGRAFARIO	23,00%	€ 4.395,25	0,00%	€ -	€ 4.395,25
creditori	SICO S.A.S. di CORELLI S. & C.	€ 22.734,53	CHIROGRAFARIO	23,00%	€ 5.547,23	0,00%	€ -	€ 5.547,23
creditori	SILG S.p.A.	€ 7.497,74	CHIROGRAFARIO	23,00%	€ 1.829,45	0,00%	€ -	€ 1.829,45
creditori	SPUGNIFICIO MERIDIONALE	€ 5.744,16	CHIROGRAFARIO	23,00%	€ 1.401,58	0,00%	€ -	€ 1.401,58

54

# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia

Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale

ex art. 172 l.F.

C.P. n. 13/2016 - Tribunale di Foggia

	VEGA s.r.l.	€ 32.423,53	CHIROGRAFARIO	27,10%	€ 3.031,59	0,00%	€ -	€ 3.031,59
	WERUSKA & JOEL s.r.l.	€ 5.350,48	CHIROGRAFARIO	27,10%	€ 1.354,32	0,00%	€ -	€ 1.354,32
	Credem c/c 3384	€ 119,10	CHIROGRAFARIO	27,10%	€ 29,06	0,00%	€ -	€ 29,06
	Banca popolare di Bari c/c 2495	€ 675,53	CHIROGRAFARIO	27,10%	€ 164,91	0,00%	€ -	€ 164,91
	BANCA POPOLARE P. & S.	€ 139.331,47	CHIROGRAFARIO	27,10%	€ 33.996,28	0,00%	€ -	€ 33.996,28
	BANCO DI NAPOLI mutuo ipotecario	€ 419.745,74	IPOTECARIO	71,40%	€ 209.327,20	0,00%	€ 209.327,20	€ -
	BANCO DI NAPOLI mutuo ipotecario / quota incapienza		IPOTECARIO	71,40%	€ 51.347,17	0,00%	€ -	€ 51.347,17
	Amministrazione Finanziaria - DV. Prove di FG	€ 478.195,81	PRIVILEGIATO	100,00%	€ 57.431,50	12,00%	€ 57.431,50	€ -
	Amministrazione Finanziaria - Dir. Prove di FG - quota incapienza		CHIROGRAFARIO	11,47%	€ 102.764,09	0,00%	€ -	€ 102.764,09
	Equitas Sud S.p.A.	€ 8.911,04	PRIVILEGIATO	100,00%	€ 8.911,04	100,00%	€ 8.911,04	€ -
	Equitas Sud S.p.A. - quota incapienza	€ 21.009,34	PRIVILEGIATO	27,10%	€ 5.272,44	0,00%	€ -	€ 5.272,44
	Equitas Sud S.p.A.	€ 250,00	CHIROGRAFARIO	71,40%	€ 61,16	0,00%	€ -	€ 61,16
	Camera di Commercio - sede di Fg	€ 4.148,03	CHIROGRAFARIO	27,10%	€ 1.012,12	0,00%	€ -	€ 1.012,12
	INAIL - Sede di Foggia	€ 3.051,60	PRIVILEGIATO	100,00%	€ 3.051,60	100,00%	€ 3.051,60	€ -
	INAIL - Sede di Foggia	€ 21,77	CHIROGRAFARIO	27,10%	€ 21,17	0,00%	€ -	€ 21,17
	INPS - Sede di Foggia	€ 101.020,09	PRIVILEGIATO	100,00%	€ 101.020,09	100,00%	€ 101.020,09	€ -
	INPS - Sede di Foggia	€ 2.790,89	CHIROGRAFARIO	27,10%	€ 690,98	0,00%	€ -	€ 690,98
DEBITI DIVERSI	Condottino Piazza Aldo Moro	€ 6.351,68	CHIROGRAFARIO	27,10%	€ 1.552,25	0,00%	€ -	€ 1.552,25

DEBITI DIVERSI	COMUNE DI SAN SEVERO	€ 19.829,03	CHIROGRAFARIO	27,10%	€ 4.838,28	0,00%	€ -	€ 4.838,28
DEBITI DIVERSI	AIPA FOGGIA	€ 9.738,09	CHIROGRAFARIO	27,10%	€ 2.390,73	0,00%	€ -	€ 2.390,73
DEBITI DIVERSI	COMUNE DI SAN SEVERO Imutuel 2015	€ 928,00	PRIVILEGIATO	27,10%	€ 226,43	0,00%	€ -	€ 226,43
DEBITI DIVERSI	COMUNE DI SAN SEVERO tarsi 2011	€ 6.019,33	CHIROGRAFARIO	27,10%	€ 1.471,16	0,00%	€ -	€ 1.471,16
DEBITI DIVERSI	COMUNE DI SAN SEVERO tarsi 2012	€ 8.784,43	CHIROGRAFARIO	27,10%	€ 2.143,40	0,00%	€ -	€ 2.143,40

# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia

Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale

ex art. 172 l.F.

C.P. n. 13/2016 – Tribunale di Foggia

## 7.1 ATTIVO CONCORDATARIO

Disponibilità Concordataria:

- Disponibilità liquide € 8.290,10;
- Cessione beni mobili € 1.000,00;
- Realizzo crediti € 217.384,74;
- Cessione immobili € 282.000,00;
- Crediti tributari € 2.814,00;
- Apporti esterni € 280.000,00.

TOTALE € 791.488,84.

- A Sottrarre spese per il concordato per complessivi € 131.120,00

RESIDUO € 660.368,84.

- Pagamento creditori ipotecari per complessivi € 209.310,18;
- Pagamento creditori privilegiati per complessivi € 170.607,52.

RESIDUO € 280.451,15.

- Accantonamento f.do interessi e spese non previste per complessivi € 20.000,00.

RESIDUO E SOMMA DISPONIBILE PER IL PAGAMENTO DEI CREDITORI CHIROGRAFARI = € 260.451,15.

In particolare, si evidenzia quanto segue:

- **le disponibilità liquide**, di complessivi € 8.290,10, sono costituite per € 5.799,05 da un saldo attivo presente sul conto corrente intestato alla società concordataria intrattenuto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., nonché per € 2.491,05 da un saldo attivo di cassa.
- **beni mobili**, già parzialmente ammortizzati, comprendenti n. 2 porte scorrevoli mod. sesamo, scaffalature ed altri beni, è stato stimato un valore totale pari ad € 1.000,00;
- **realizzo crediti**. La voce “crediti verso clienti” riportata in bilancio per complessivi € 202.984,74 rappresenta un credito commerciale attualmente esistente e suscettibile di realizzo per quanto con un piano di rientro dilazionato nel tempo.

Pertanto il valore di realizzo si può accertare pari al valore nominale in € 202.984,74.

- **beni immobili**. Trattasi di due unità immobiliari congrue ed unitamente adibite all’esercizio dell’attività per il commercio al dettaglio di casalinghi, saponi, detersivi, e prodotti per l’igiene della casa e per l’igiene personale; unità ubicate al piano terra di un fabbricato situato in zona residenziale, avente accesso dai civici 40-41 di P.zza Aldo Moro a Foggia.

Tali immobili, gravati da ipoteca di primo grado del Banco di Napoli spa (mutuo ipotecario), sono comunicanti e costituiscono tra loro un ambiente unico.

Per la descrizione e determinazione del valore di tali immobili è stata disposta una perizia giurata di stima, redatta a firma del Geometra Danilo Telera, allegata agli atti ed a cui ci si riporta nella condivisione della stima eseguita dal perito.

La consistenza reale dei due locali, dunque, è pari a mq 75,64 + mq 92,54 = mq 168,18 mentre la superficie commerciale risulta di mq 173,32.

# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia

Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale

ex art. 172 l.F.

C.P. n. 13/2016 - Tribunale di Foggia

---

La valutazione eseguita da un perito indipendente è pari ad € 281.548,85 e così giustificato:

- immobile riportato al foglio 96, P.IIIa 6572 Sub 1 - Cat. C/1 classe 1: mq 96 x € 1.627,45 = € 156.235,20;

- immobile riportato al foglio 96, P.IIIa 6572 Sub 2: mq 77 x € 1.627,45 = € 125.313,65.

Totale valutazione € 281.548,85.

- **i crediti tributari** si riferiscono ad un credito Iva ed un rimborso Irap riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate, (che potrà essere utilizzato anche a compensazione dei ruoli), per € 2.814,00;

- **Apporti esterni.** Al fine di poter sostenere il piano di concordato la società NEW MAGAZZINI GMB SRL, si è dichiarata disponibile ad immettere liquidità per un importo di euro 280.000,00 secondo il piano indicato nel cronoprogramma (in allegato il verbale della società).

La finanza esterna programmata nei tempi suddetti garantirà il pagamento dei creditori chirografari.

È certamente consentito il pagamento dei creditori chirografari con liquidità estranea, posto che il divieto dell'alterazione delle cause di prelazione va riferito alle somme che provengono esclusivamente dal patrimonio del debitore ma non alla nuova finanza offerta da terzi.

Un criterio condiviso dalla stessa giurisprudenza che si riporta al seguente enunciato: "*La rigida osservanza della graduazione dei crediti privilegiati è applicabile ai concordati il cui fabbisogno viene tratto esclusivamente da risorse endogene, ossia dalla liquidazione dei beni che fanno parte dell'azienda sui quali si esercita il privilegio. A conclusioni diverse si perviene allorché il proponente aumenta il fabbisogno concordatario ricorrendo alla cosiddetta finanza esterna, ossia a risorse esterne al patrimonio aziendale - si pensi agli apporti di finanza da parte di un socio o di un terzo - sulle quali non si può esercitare la prelazione. Il proponente può quindi distribuire le disponibilità economiche esogene senza essere vincolato ai limiti imposti dall'art. 160, comma secondo, L.F.*"

Da ultimo, la Suprema Corte, con sentenza n. 9373/2012, confermando i principi suddetti, ha stabilito quanto segue "... *l'apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società, non comportando né un incremento dell'attivo patrimoniale della società debitrice, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato postergato o no*".

In ossequio alle indicazioni della Corte, il presente piano prevede sia la neutralità della nuova finanza rispetto allo stato patrimoniale della società, sia la rinuncia di coloro che immetteranno danaro, al riconoscimento di qualsiasi ragione di credito in dipendenza dell'esborso.

Resta inteso che la liquidità messa a disposizione dalla predetta società potrà essere utilizzata a favore dei chirografari solo ed esclusivamente in caso di omologa del concordato preventivo.

## Orizzonte temporale del piano:

Sulla base delle possibilità di realizzo tanto dei crediti quanto della nuova finanza, il piano è stato

# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia

Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale

ex art. 172 l.f.

C.P. n. 13/2016 – Tribunale di Foggia

---

sviluppato sul seguente orizzonte temporale:

- 6 anni con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato del decreto di omologa.

## Trattamento dell'Iva e delle ritenute

Si riporta qui di seguito quanto riportato nel piano di concordato alle pagine 11, 12, 13: *“La ricorrente precisa che **NON INTENDE PROPORRE DOMANDA DI TRANSAZIONE FISCALE di cui all’art. 182-ter L.F.***

*Pertanto, è previsto, nella presente domanda, la falcidia delle imposte per IVA e ritenute di acconto, secondo le risultanze dell'allegata perizia giurata ex art. 160 L.F., accertata l'incapienza del patrimonio dell'istante e nel rispetto dell'ordine delle prelazioni statuita dal codice civile.*

*La possibilità che il debitore, senza fare ricorso alla transazione fiscale, possa prevedere che l'Erario, quale creditore per tributi relativi ad iva (e ritenute d'acconto), possa non essere soddisfatto per intero è stata approfondita da diversi Tribunali ed in ultimo dalla stessa Corte di Giustizia europea che con la sentenza del 7 aprile 2016 emessa per la causa 546/14 ha autorizzato un imprenditore in stato di insolvenza alla presentazione di una proposta di concordato liquidatorio con pagamento solo parziale dell'Iva.*

*Nello specifico la pronuncia della Corte di Giustizia evidenzia come l'istituto del concordato preventivo delineato dalla legge fallimentare italiana è soggetto a presupposti di applicazione rigorosi nell'assicurare il pagamento dei crediti privilegiati compresi quelli IVA. In particolare la procedura di concordato preventivo liquidatorio prevede che l'imprenditore in stato d'insolvenza liquidi il suo intero patrimonio per saldare i propri debiti; se il patrimonio non è sufficiente a rimborsare tutti i crediti il pagamento parziale di un credito privilegiato può essere ammesso se un esperto indipendente attesta che il credito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di fallimento del debitore: "la procedura di concordato preventivo - concludono i giudici europei sul punto - appare quindi tale da consentire di accertare che, a causa dello stato d'insolvenza dell'imprenditore, lo Stato membro interessato non possa recuperare il proprio credito Iva in misura maggiore".*

*Dopo un excursus della giurisprudenza di legittimità, i Tribunali stanno aderendo all'orientamento critico formatosi, sul punto, in dottrina e nella giurisprudenza di merito ove si evidenzia la seguente impostazione metodologica<sup>2</sup>: " ...premesse che il ricorso alla transazione fiscale da parte del debitore è facoltativo e che l'art. 160 L. F, ammette la possibilità di pagare solo in percentuale i creditori privilegiati di qualsiasi natura, il debitore che non ritenga conveniente l'uso della transazione fiscale potrà sempre proporre il soddisfacimento parziale dei debiti tributari e contributi incapienti. In tal caso, non troverà applicazione l'art. 182-ter L.F., ma il principio generale di cui all'art. 160, il quale, in determinate condizioni, consente la falcidia di tutti i crediti privilegiati."*

*Come è noto l'art. 182-ter che disciplina la "transazione fiscale" è da intendere come un sub procedimento cui le pronunce della Corte Suprema hanno, più volte, riconosciuto la sua natura facoltativa. Il fatto che il divieto di falcidia del credito IVA sia previsto esclusivamente dalla predetta disposizione e non sia stato inserito nell'ambito della disciplina generale del concordato, posta dall'art. 160 l.f., costituisce un argomento di natura sistematica che non può essere trascurato. Se poi si esamina il testo dell'art. 182-ter L.F. che recita: con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento, si constata che il legislatore ha configurato il divieto di falcidia del credito IVA come un limite imposto espressamente alla proposta di transazione fiscale, per cui ritenerne l'operatività*

# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia

Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale

ex art. 172 LF

C.P. n. 13/2016 – Tribunale di Foggia

---

*anche nel caso in cui il debitore non abbia Inteso far ricorso a tale procedura, costituisce non solo un'interpretazione estensiva non consentita per difetto della eadem ratio ... omissis .., ma anche un'interpretazione che contrasta con la lettera della legge," (cfr. Corte d'Appello di Genova 10-27 luglio 2013, Croft 132, Rept 1326).*

*Del medesimo orientamento Appello Venezia, 23 dicembre 2013, Tribunale di La Spezia, 24 ottobre 2013, Tribunale di Como, 22 ottobre 2013, Tribunale di Sondrio, 12 ottobre 2013, etc*

*Per tutto quanto esposto, l'istante, non intendendo raggiungere un accordo con l'Erario, nel presente ricorso, rispetterà l'ordine delle prelazioni di cui al principio generale sancito dall'art. 160 LF prevedendo il pagamento dei tributi e/o contributi nei limiti dell'attivo patrimoniale e sulla base dei privilegi di legge."*

## 7.2 VERIFICHE DEL COMMISSARIO SULL'ATTIVO PATRIMONIALE

### Realizzo crediti

A tal proposito, questo Ufficio concorsuale ha richiesto alla società New Magazzini GMB s.r.l. di comunicare e attestare l'effettiva debitoria vantata dalla stessa, alla data del 07/11/2016.

A tal proposito, la società New Magazzini GMB s.r.l., con pec del 22/11/2016 ha comunicato che il credito vantabile dalla società concordataria ammontava, alla data del 22/11/2016 a complessivi € 195.527,97.

Tale differenza è giustificata dall'intervenuto pagamento, nel corso della procedura concordataria, di alcuni acconti versati nelle casse della società Magazzini GMB s.r.l..

Inoltre, a ciò si dovrà aggiungere il credito, quantificato dagli Advisor in € 14.400,00, pari a 18 mensilità di € 800,00 cadauna, che la società locataria New Magazzini GMB s.r.l. dovrà corrispondere alla società concordataria.

### Beni mobili.

In ordine a tale categoria di beni, si è verificato in occasione delle operazioni di inventario eseguite con l'assistenza del cancelliere del Tribunale, dott. Quirito Giuseppe, la congruità di tale valore rispetto a quanto riportato nella domanda di concordato preventivo.

### Beni immobili.

In ordine a tale categoria di beni, considerata la relazione peritale depositata dal consulente tecnico di parte, geom. Ercole Danilo Telera, con la quale si stimava il complesso patrimonio immobiliare in complessivi € 282.000,00, si è verificata la congruità di tale valore, avvalendosi della stima a titolo gratuito di un consulente immobiliare, il quale ha comunicato che tale valore di cessione potrà essere realizzato soltanto con la vendita disgiunta dei due immobili contigui.

In caso di vendita congiunta dei due immobili, si realizzerebbe un ricavato inferiore, pari ad € 255.000,00, e pertanto risulta evidente che, per garantire e rispettare i valori proposti con la cessione degli immobili nella proposta concordataria, la vendita di tali immobili dovrà essere eseguita in modo disgiunto.



# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia

Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale

ex art. 172 l.F.

C.P. n. 13/2016 – Tribunale di Foggia

---

## 7.3 PASSIVO PATRIMONIALE

Si riporta qui di seguito la situazione debitoria, in conformità a quanto indicato nel Piano economico e finanziario ex art. 161 L.F.:

- A & G Vitulano s.r.l. € 10.073,78 (chirografario);
- AB.M Distribuzione s.r.l. € 2.173,95 (chirografario);
- Acquedotto Pugliese s.p.a. € 130,60 (chirografario);
- Aipa s.p.a. € 9.798,09 (chirografario);
- Antonio Fatigati s.r.l. € 5.498,67 (chirografario);
- Battestini Pietro s.n.c. € 2.428,37 (chirografario);
- Bel Flowers s.r.l. € 8.442,80 (chirografario);
- Comune di Lucera € 2.629,00 (chirografario);
- Due Esse Christmas s.r.l. € 6.165,47 (chirografario);
- Due Esse Distribuzioni s.r.l. € 9.570,32 (chirografario);
- Ecodauria s.r.l. € 325,97 (chirografario);
- Fairness s.r.l. € 5.109,34 (chirografario);
- Fapa.Trade s.r.l. Import Export € 2.059,99 (chirografario);
- Gesco Trading s.p.a. € 27.410,96 (chirografario);
- Incosit s.r.l. € 926,66 (chirografario);
- Ingromarket s.r.l. € 8.635,33 (chirografario);
- International Novelties s.r.l. € 1.355,17 (chirografario);
- Landese s.r.l. € 3.500,00 (chirografario);
- Levco Group s.p.a. € 9.124,96 (chirografario);
- Mosè s.r.l. € 21.160,36 (chirografario);
- Partenope s.r.l. € 720,55 (privilegiato);
- Pettinificio Guenzani s.r.l. € 4.468,35 (chirografario);
- Reneè Blanche s.r.l. € 18.013,33 (chirografario);
- Si.Co s.a.s. di Corelli S. & C. € 22.734,53 (privilegiato);
- Silc s.p.a. € 7.497,74 (chirografario);
- Spugnificio Meridionale s.a.s. € 5.744,16 (privilegiato);
- Vega s.r.l. € 12.424,53 (chirografario);
- Weruska & Joel s.r.l. € 5.550,48 (chirografario);
- Banca Credem € 119,10 (chirografario);
- Banca Popolare di Bari € 675,90 (chirografario);
- Banca Popolare di Puglia e Basilicata € 139.331,47 (chirografario);
- Banco di Napoli € 419.745,74 (Ipotecario);

# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia

Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale

ex art. 172 l.F.

C.P. n. 13/2016 – Tribunale di Foggia

- Equitalia Sud s.p.a. € 404.854,35 (privilegiato);
- Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. € 6.301,62 (chirografario);
- Agenzia delle Entrate € 208.332,56 (privilegiato);
- Camera di Commercio di Foggia € 974,74 (chirografario).

## Precisazioni di credito pervenute:

1. A & G Vitulano s.r.l.: Dichiaro un credito pari ad € 22.659,02 (chirografario);
2. AB.M Distribuzione s.r.l.: Dichiaro un credito pari ad € 1.760,77 (chirografario);
3. Acquedotto Pugliese s.p.a.: Dichiaro un credito pari ad € 473,31 (chirografario);
4. Agenzia delle Entrate: Dichiaro un credito pari ad € 127.618,03 (chirografario);
5. Banca Popolare di Puglia e Basilicata: Dichiaro un credito pari ad € 168.942,51 (chirografario);
6. Banco di Napoli: Dichiaro un credito pari ad € 507.071,47 (ipotecario);
7. Battestini Pietro s.n.c.: Dichiaro un credito pari ad € 2.428,37 (privilegiato);
8. Bel Flowers s.r.l.: Dichiaro un credito pari ad € 8.442,80 (chirografario);
9. Comune di San Severo: Dichiaro un credito pari ad € 14.921,00 (privilegiato);
10. Ecodauria s.r.l.: Dichiaro un credito pari ad € 324,76 (chirografario);
11. Equitalia Servizi di riscossione s.p.a.: Dichiaro un credito pari ad € 432.740,79 (di cui € 423.925,91 in via privilegiata ed € 8.814,88 in via chirografaria);
12. Ingromarket s.r.l.: Dichiaro un credito pari ad € 10.338,74 (chirografario);
13. Mazal Global Solutions: Dichiaro un credito pari ad € 17.093,93 (privilegiato);
14. Pettinificio Guenzani s.r.l.: Dichiaro un credito pari ad € 4.468,35 (chirografario);
15. Reneè Blanche s.r.l.: Dichiaro un credito pari ad € 16.759,73 (chirografario);
16. Silc s.p.a.: Dichiaro un credito pari ad € 5.312,31 (chirografario);
17. Spugnificio Meridionale s.a.s.: Dichiaro un credito pari ad € 7.802,61 (chirografario);
18. Weruska & Joel s.r.l.: Dichiaro un credito pari ad € 6.182,17 (chirografario).

Pertanto, si registrano le seguenti differenze nel passivo concordatario, e precisamente:

CREDITORE	CREDITI DICHIARATI	CREDITI COME DA PIANO DI CONCORDATO	DIFFERENZA
A. & G. VITULANO S.R.L.	22.659,02	10.073,78	12.585,24
AB.M. DISTRIBUZIONE SRL	1.760,77	2.173,95	-413,18
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	473,31	130,60	342,71
AGENZIA DELLE ENTRATE	127.618,03	209.307,30	-81.689,27
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	168.942,51	139.331,47	29.611,04

# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia

Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale

ex art. 172 l.F

C.P. n. 13/2016 - Tribunale di Foggia

BANCO DI NAPOLI	507.071,47	419.745,74	87.325,73
BATTESTINI PIETRO S.N.C.	2.428,37	2.428,37	0,00
BEL FLOWERS S.R.L.	8.442,80	8.442,80	0,00
COMUNE DI SAN SEVERO	14.921,00	14.921,00	0,00
ECODAUNIA S.R.L.	324,76	325,97	-1,21
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	432.740,79	411.155,96	21.584,83
INGROMARKET S.R.L.	10.338,74	8.635,33	1.703,41
MAZAL FOGGIA	17.093,93	9.798,09	7.295,84
PETTINIFICIO GUENZANI S.R.L.	4.468,35	4.468,35	0,00
RENE'E BLANCHE S.R.L.	16.759,73	18.013,33	-1.253,60
SILC S.P.A.	5.312,31	7.497,74	-2.185,43
SPUGNIFICIO MERIDIONALE SAS	7.802,61	5.744,16	2.058,45
WERUSKA & JOEL S.R.L.	6.182,17	5.550,48	631,69
<b>TOTALE</b>	<b>1.355.340,67</b>	<b>1.262.823,42</b>	<b>92.517,25</b>

## 7.4 Osservazioni del Commissario Giudiziale sulle precisazioni del credito pervenute:

1. A & G Vitulano s.r.l.: Si ammette il credito per complessivi € 10.073,78 (chirografario), come da piano di concordato depositato dalla società Magazzini GMB; Non viene invece ammesso per l'importo richiesto dalla società A & G Vitulano s.r.l., pari ad € 22.659,02 in quanto la richiesta risulta mancante della documentazione giustificativa;
2. AB.M Distribuzione s.r.l.: Si ammette il credito per complessivi € 1.760,77 (chirografario), come richiesto dalla società AB.M Distribuzione s.r.l.;
3. Acquedotto Pugliese s.p.a.: Si ammette il credito per complessivi € 130,60 (chirografario), come da piano di concordato depositato dalla società Magazzini GMB; Non viene invece ammesso per l'importo richiesto dall'Acquedotto Pugliese s.p.a., pari ad € 473,31, in quanto la richiesta risulta mancante della documentazione giustificativa;
4. Agenzia delle Entrate: Si ammette il credito per complessivi € 127.618,03 (chirografario), come richiesto dall'Agenzia delle Entrate;
5. Banca Popolare di Puglia e Basilicata: Si ammette il credito per complessivi € 168.942,51, (chirografario), come richiesto dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata;
6. Banco di Napoli: Si ammette il credito per complessivi € 507.071,47 (ipotecario), come richiesto dal Banco di Napoli;
7. Battestini Pietro s.n.c.: Si ammette il credito per complessivi € 2.428,37 (chirografario), come richiesto dalla società Battestini Pietro s.n.c. e come riportato nel piano di concordato depositato dalla società Magazzini GMB s.r.l.;
8. Bel Flowers s.r.l.: Si ammette il credito per complessivi € 8.442,80 (chirografario), come

# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia

Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale

ex art. 172 l.F.

C.P. n. 13/2016 – Tribunale di Foggia

---

richiesto dalla società Battestini Pietro s.n.c. e come riportato nel piano di concordato depositato dalla società Magazzini GMB s.r.l.;

9. Comune di San Severo: Si ammette il credito per complessivi € 14.921,00 (privilegiato);
10. Ecodauria s.r.l.: Si ammette il credito per complessivi € 324,76 (chirografario), come richiesto dalla società Ecodauria s.r.l.;
11. Equitalia Servizi di riscossione s.p.a.: Si ammette il credito come riportato nella domanda di concordato poiché tale credito va considerato congiuntamente alla precisazione del credito ricevuta dall'Agenzia delle Entrate;
12. Ingromarket s.r.l.: Si ammette il credito per complessivi € 8.635,33 (chirografario), come da piano di concordato depositato dalla società Magazzini GMB; Non viene invece ammesso per l'importo richiesto dalla società Ingromarket s.r.l., pari ad € 10.338,74, in quanto la richiesta risulta mancante della documentazione giustificativa;
13. Mazal Global Solutions: Si ammette il credito per complessivi € 17.093,93 (privilegiato), come richiesto dalla Mazal Global Solutions;
14. Pettinificio Guenzani s.r.l.: Si ammette il credito per complessivi € 4.468,35 (chirografario), come richiesto dalla società Pettinificio Guenzani s.r.l. e come riportato nel piano di concordato depositato dalla società Magazzini GMB s.r.l.;
15. Renèe Blanche s.r.l.: Si ammette il credito per complessivi € 16.759,73 (chirografario), come richiesto dalla società Renèe Blanche s.r.l.;
16. Silc s.p.a.: Si ammette il credito per complessivi € 5.312,31 (chirografario), come richiesto dalla società Silc s.p.a.;
17. Spugnificio Meridionale s.a.s.: Si ammette il credito per complessivi € 5.744,16 (chirografario), come da piano di concordato depositato dalla società Magazzini GMB; Non viene invece ammesso per l'importo richiesto dalla società Spugnificio Meridionale s.a.s., pari ad € 7.802,61, in quanto la richiesta risulta mancante della documentazione giustificativa;
18. Weruska & Joel s.r.l.: Si ammette il credito per complessivi € 5.550,48 (chirografario), come da piano di concordato depositato dalla società Magazzini GMB; Non viene invece ammesso per l'importo richiesto dalla società Weruska & Joel s.r.l., pari ad € 6.182,17, in quanto la richiesta risulta mancante della documentazione giustificativa.

## 8. VERIFICA FATTIBILITA' DEL PIANO

Verificate le precisazioni del credito ricevute, come sopra elencate e dettagliate, pur procedendo alle rettifiche in aumento del complesso dei crediti chirografari, comprensivi del credito ipotecario declassato in chirografo, si è verificato che verrebbe ad ogni modo garantita la fattibilità del piano, in quanto si potranno riconoscere ai creditori chirografari, un rimborso per il credito vantato in misura pari al 21,88%, e quindi superiore al valore minimo previsto per legge, pari al 20%.

€ 260.451,15 (somme disponibili per il pagamento dei creditori chirografari) / € 1.190.054,41 totale crediti chirografari rettificati in aumento = 21,88%.

# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia

Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale

ex art. 172 LF

C.P. n. 13/2016 – Tribunale di Foggia

## 9. OSSERVAZIONI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE

Esaminata la documentazione contabile della società, è emerso che la stessa risulta di fatto inattiva fin dal 01/11/2014 (invero, si legge dal registro dei corrispettivi dell'anno 2014, che la società concordataria non ha registrato da tale data ricavi derivanti dalla vendita al dettaglio di merce).

Invero, si registrano vendite al dettaglio nel corso dell'anno 2014 in misura notevolmente ridotta, come documentato dal registro delle fatture e dei corrispettivi.

Inoltre, si deve evidenziare che, nell'anno 2014, risulta venduta all'ingrosso una consistente entità di merce in favore della società New Magazzini GMB s.r.l. (vedasi allegate fatture n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dell'anno 2014) per complessivi € 235.796,70.

Inoltre, anche nell'anno 2015 risultano eseguite ulteriori vendite in favore della società New Magazzini GMB s.r.l. per complessivi € 18.894,46; nell'anno 2016 risultano fatture emesse in favore della società New Magazzini GMB s.r.l. per complessivi € 2.499,72.

A ciò si aggiunga che nell'anno 2014, 2015, 2016 si registra una limitatissima movimentazione dei conti correnti bancari in essere (Banca Credem s.p.a. c.c. n. 3394; Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. c.c. n. 1428; Banca Popolare di Bari s.p.a. c.c. n. 2495; Banca Popolare di Puglia e Basilicata c.c. n. 1980; Banco di Napoli s.p.a. c.c. n. 2210) rispetto a una maggiore movimentazione di denaro contante, riportata contabilmente nel conto di cassa.

A tal proposito, si deve evidenziare che i crediti vantati dalla società Magazzini GMB s.r.l. e riportati nella proposta concordataria per € 217.384,74 (€ 202.984,74 + € 14.400,00) sono costituiti principalmente da un credito verso la società New Magazzini GMB s.r.l., per € 195.527,97, come documentato da recente certificazione ricevuta dalla società New Magazzini GMB s.r.l.

Tale credito deriva dalla vendita di merce per complessivi € 235.796,70 (somma delle fatture n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dell'anno 2014), ad oggi ridotto ad € 195.527,97, poiché parzialmente pagata.

Meritevole di annotazione risulta il pagamento del credito eseguito dalla società New Magazzini GMB s.r.l., riportato in contabilità dalla società concordataria con ben n. 50 rimesse in contanti, tutte pari ad € 900,00, nonché con ulteriori rimesse in contanti di entità diversa (si registrano solo due pagamenti con bonifici, il primo per € 1.000,00 del 29/12/2015, il secondo per € 2.000,00 del 26/04/2016).

Tale modalità di pagamento non rappresenta un indice di solidità patrimoniale (a tal proposito, si deve ricordare che la normativa antiriciclaggio vigente nel periodo imponeva l'esecuzione di pagamenti in contanti entro la soglia limite di € 999,00; eventuali pagamenti superiori sarebbero stati soggetti a un'eventuale segnalazione alle competenti autorità di vigilanza).

Orbene, si consideri anche che la società New Magazzini GMB s.r.l. è indicata nella proposta di concordato preventivo quale soggetto erogatore della finanza esterna, necessaria per il corretto e completo adempimento della proposta di concordato, con erogazioni di flussi di denaro nei sei anni successivi all'eventuale omologazione della domanda.

Pertanto, la società New Magazzini GMB s.r.l. dovrà provvedere a trasferire complessive risorse finanziarie in favore della società concordataria per complessivi € 475.527,97, di cui € 195.527,97 per il rimborso del debito esistente, ed € 280.000,00 per l'erogazione di finanza esterna.

# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia

Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale

ex art. 172 l.F.

C.P. n. 13/2016 – Tribunale di Foggia

Orbene, si consideri che la società New Magazzini GMB s.r.l. ha rimborsato (in contanti) alla società Magazzini GMB s.r.l. solo € 55.944,70 negli anni 2014, 2015, 2016, a fronte di un debito iniziale di € 257.190,88 e dovrà provvedere al pagamento di complessivi € 475.527,97 nei sei anni futuri.

Si dovrà inoltre considerare che la società New Magazzini GMB s.r.l. (il cui socio è Barletta Federica e governata dall'amministratore unico Placentino Milena, rispettivamente figlia e moglie del sig. Barletta Luigi) con sede in San Severo alla Via Zannotti Lotto 6 sn risulta anche locataria degli immobili di proprietà della società concordataria siti in Foggia, alla P.zza Aldo Moro n. 42, ove è previsto un canone mensile di locazione pari ad € 800,00.

Inoltre, ad oggi non risulta depositato presso il Registro delle Imprese di Foggia il bilancio della società New Magazzini GMB s.r.l. chiuso al 31.12.2015, che ad ogni modo è stato trasmesso a questo Ufficio concordatario dall'Advisor, dott. Marcello Tenore. Da tale documento emerge che la società New Magazzini GMB s.r.l. risulta sottopatrimonializzata, con un capitale sociale di soli € 2.000,00, con immobilizzazioni materiali nette pari ad € 13.421,00, e con utili conseguiti negli anni 2014 e 2015 pari a soli € 443,00 nell'anno 2014 ed € 3.934,00 nell'anno 2015.

Inoltre si può osservare che la società New Magazzini GMB s.r.l. conduce gli stessi punti vendita / unità locali precedentemente gestiti dalla società Magazzini GMB s.r.l. (vedasi scontrini fiscali acquisiti in occasione di accesso nei punti vendita siti in San Severo, alla via Morandi, n. 4, alla via Belmonte n. 45/47, nonché in Foggia alla P.zza Aldo Moro n. 42/43, nonché estratto dei registri IVA della società concordataria riportante i medesimi punti vendita. A tal proposito, non si è rinvenuto nella contabilità della società concordataria, nonché nei certificati storici estratti dal Registro delle Imprese, annotazione di eventuale cessione e/o fitto di tali rami di azienda che, quindi, devono considerarsi di fatto ceduti alla società New Magazzini GMB s.r.l., in assenza di un corrispettivo. Si segnala a tal proposito che nella contabilità della società concordataria è riportato un valore di avviamento pari ad € 28.000,00 – parzialmente ammortizzato – e che con il contratto di mutuo ipotecario stipulato con il Banco di Napoli – originante il credito ipotecario concordatario – si richiedevano complessivi € 550.000,00 per l'acquisto degli immobili siti in Foggia alla P.zza Aldo Moro n. 42/43, nonché per l'acquisto del ramo di azienda come riportato nell'atto di mutuo stipulato dinanzi al notaio, dott. Francesco Paolo Lops, registrato al n. rep. 92.678 e n. racc. 14.071 del 30/05/2008.).

Da tale rappresentazione emerge quindi che la società New Magazzini GMB s.r.l. oggi esercita la stessa attività economica della società concordataria, nelle medesime unità locali, e quindi si presume che la società New Magazzini GMB s.r.l. otterrà simili risultati economici e patrimoniali della società concordataria.

Pertanto, considerati i risultati economici sin qui ottenuti dalla società Magazzini GMB s.r.l., nonché dalla società New Magazzini GMB s.r.l., si ritiene che difficilmente quest'ultima società sarà in grado di adempiere puntualmente al pagamento del debito residuo di € 195.527,97 e neanche all'apporto di nuova finanzia per € 280.000,00.

Infatti, la debole situazione patrimoniale della società New Magazzini GMB s.r.l. non le consentirà di accedere al mercato del credito per acquisire nuove risorse finanziarie.

A tal proposito, si osserva che, già ai suoi soci (Placentino Milena) la società Magazzini GMB s.r.l. fu costretta, nell'anno 2012, a richiedere di concedere garanzie immobiliari per beneficiare di un finanziamento per liquidità contratto con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia

Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale

ex art. 172 l.F.

C.P. n. 13/2016 - Tribunale di Foggia

A ciò si deve aggiungere che la società proponente la domanda di concordato preventivo, a fronte di un magazzino merci presente nell'anno 2014, pari a complessivi € 1.100.131,00 (giacenze iniziali € 924.000,00 + acquisti di merce nell'anno € 176.131,00), detratta la merce venduta nell'anno 2014 al dettaglio per complessivi € 419.957,88 (comprensiva di un ricarico medio, pari al 20%), di fatto ha trasferito alla New Magazzini GMB s.r.l. un magazzino al valore di costo pari ad € 750.166,10 (€ 1.100.131,00 - € 419.957,88/1,2).

Tale merce di fatto è stata ceduta sottocosto, con un ribasso rispetto al prezzo di costo, pari al 68,50% (€ 235.796,70 Tot. Fatture emesse in favore della New Magazzini GMB / € 750.166,10 Magazzino Ceduto al valore di costo alla New Magazzini GMB).

**Ciò ha determinato la consistente perdita riportata nel bilancio chiuso al 31/12/2014, pari ad € 650.031,00.**

## 10. AZIONI RISARCITORIE – RECUPERATORIE - REVOCATORIE

Esaminata la documentazione contabile e societaria, emerge che, ove si provveda alla dichiarazione di fallimento della società concordataria, si potrebbero intraprendere le seguenti azioni:

a) Recupero del valore di avviamento acquisito a titolo gratuito dalla società New Magazzini GMB s.r.l. per essere subentrata nell'esercizio dei rami di azienda precedentemente condotti dalla società concordataria nelle unità locali di San Severo, alla via Morandi, n. 4, alla via Belmonte n. 45/47, nonché in Foggia alla P.zza Aldo Moro n. 42/43, per complessivi € 28.000,00;

b) Recupero del credito vantabile verso la società New Magazzini GMB per € 513.000,00 (€ 750.166,10 Magazzino Ceduto al valore di costo alla New Magazzini GMB x 68,50% ribasso sul costo medio di acquisto del magazzino ceduto) quale ingiustificata vendita di merce eseguita sottocosto.

A tal proposito, anche alla luce delle osservazioni sopra esposte, si ritiene che difficilmente la società New Magazzini GMB sarà in grado di rimborsare tali possibili somme e, piuttosto, tale pretesa creditoria si potrà definire in via transattiva in misura notevolmente inferiore.

c) Eventuali azioni giudiziarie in danno di Istituti bancari per indebito pagamento di commissioni di massimo scoperto e interessi anatocistici non dovuti contrattualmente e difficilmente quantificabili (al riguardo questo Ufficio ha richiesto alla società concordataria di ottenere un prospetto riassuntivo per eseguire dei ricalcoli di conto corrente, ma non si è ricevuta ad oggi alcuna risposta).

## 11. CONVENIENZA DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO RISPETTO AL FALLIMENTO

In questa sede si procederà ad analizzare la convenienza della domanda di concordato preventivo rispetto al fallimento.

Come chiaramente descritto nella proposta di concordato la stessa apparirebbe più conveniente rispetto a quella fallimentare, per la presenza di nuova finanza per complessivi € 280.000,00, che in caso di fallimento sarebbe totalmente assente.

Pertanto, l'analisi sulla convenienza della presente proposta concordataria dovrà riguardare principalmente la realizzabilità di tale trasferimento di risorse finanziarie esterne.

# MARIO MARCIELLO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Viale XXIV Maggio 43 - 71121 Foggia

Tel. 0881/723603 Fax 0881/296137

Relazione del Commissario Giudiziale

ex art. 172 l.F.

C.P. n. 13/2016 – Tribunale di Foggia

A tal proposito, questo Ufficio si riporta alle osservazioni espresse nei precedenti paragrafi, e conferma i suoi dubbi sull'effettiva realizzabilità del piano concordatario.


Ciò nonostante, risulta evidente che, in caso di pieno adempimento del piano concordatario, lo stesso sarebbe più conveniente per i creditori rispetto ad un eventuale successiva dichiarazione di fallimento.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e ringraziando nuovamente per l'incarico affidato, si porgono deferenti ossequi.

Foggia, 28/12/2016

Il Commissario Giudiziale

Dott. Mario Marciello



## ALLEGATI:

1. Fatture emesse dalla società Magazzini GMB nell'anno 2014;
2. Bilancio d'esercizio della società New Magazzini GMB chiuso al 31/12/2015;
3. Pec ricevuta dalla società New Magazzini GMB del 22/11/2016;
4. Estratto registro dei corrispettivi della società Magazzini GMB;
5. Scontrini fiscali della società New Magazzini GMB;
6. Pagamenti effettuati dalla società New Magazzini GMB nell'anno 2014, 2015, 2016;
7. Parere della società Casain Immobiliare sugli immobili di proprietà della società Magazzini GMB;
8. Atto di cessione di azienda del 30/05/2008, n. rep. 92.678/14.071.